

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER MODIFICARE LO STATUTO SOCIALE U.O.E.I. FAENZA

Verbale di Assemblea straordinaria del 17 giugno 2020.

Il giorno 17 giugno 2020 alle ore 20.30 nella sala delle Associazioni in via Laderchi 3 - Faenza si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci della associazione U.O.E.I. Unione Operaia Escursionisti Italiani - Faenza, convocata per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1- Nomina del presidente e del segretario dell'Assemblea;
- 2- Adeguamento dello statuto sociale alle norme del Codice del terzo settore;
- 3- Presa d'atto della proroga dell'esercizio sociale 01/10/2019-30/09/2020 al 31/12/2020.

Su designazione unanime degli intervenuti, assume la presidenza dell'assemblea il sig. Pier Giorgio Gulmanelli il quale chiama alle funzioni di segretario il sig. Stefano Montanari. Il presidente, constatato che l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale di viale Alfredo Baccarini 27-Faenza e spedito ai soci tramite il notiziario sociale "Il Sentiero", constata che sono presenti n. 21 soci più n. 06 deleghe.

Pertanto, ai sensi del vigente statuto, l'assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare in sede di seconda convocazione.

Il presidente ringrazia i soci presenti e i consiglieri della sezione, con particolare riferimento a Pietro Cavina, Alessandro Gallegati, Rosanna Gardella, Giuseppe Sangiorgi e Maria Teresa Villa, per aver contribuito alla preparazione del nuovo statuto sezionale per l'adeguamento alle norme del Terzo settore. Un particolare ringraziamento va al Dott. Tiziano Cericola, invitato a questa assemblea, che ha seguito con pazienza ed elevata competenza la stesura definitiva del nuovo statuto. Il presidente lascia la parola al Dott. Cericola che illustra sinteticamente le norme del Decreto Legislativo del 03/07/2017 n° 117 del Codice del Terzo Settore. Informa che il nuovo statuto, dopo l'approvazione dell'assemblea, andrà registrato presso l'AdE e andrà depositato presso la Regione come Associazione di Promozione Sociale (APS) nella quale la nostra associazione si riconosce per il rapporto con la natura, la cultura e il tempo libero. Ricorda che, siccome il nuovo esercizio sociale inizierà dal 1 gennaio 2021, ci sarà una proroga di 3 mesi dell'attuale esercizio sociale che non si chiuderà il 30 settembre 2020 ma il 31 dicembre 2020. Infine chiarisce che lo sci club siccome è affiliato alla FISJ e conseguentemente al CONI dovrà dotarsi di un proprio statuto in quanto è una Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD).

Il presidente Gulmanelli, in riferimento al **Punto 2** dell'ordine del giorno, mette in evidenza il contenuto dell'art. 2 "Scopi" che in numerosi passaggi fa riferimento direttamente o indirettamente alle svariate attività promosse dalla U.O.E.I. Legge inoltre le modifiche più significative contenute nel nuovo statuto rispetto al precedente e il Dott. Cericola, articolo per articolo, chiarisce i motivi del cambiamento.

A conclusione delle varie spiegazioni il presidente chiede all'assemblea se ci sono domande relative al testo proposto. Interviene la socia Rosanna Gardella che propone, in riferimento all'art. 3 "Ammissione soci", di invertire il punto 3.2 col punto 3.1. Il socio Alessandro Gallegati propone di aggiungere all'art.1 "Denominazione" punto 1.2, la parte dell'art. 3 punto 3.4 relativa a "senza attuare discriminazioni...". Queste proposte vengono messe al voto tramite alzata di mano. Risultato: n° 20 + 6 deleghe favorevoli – n° 1 contrario – n°0 astenuti.

Conseguentemente il titolo dell'art. 1 diventa "Denominazione, principi, sede e durata".

Si procede poi alla votazione prevista dal **Punto 2** dell'o.d.g. "Adeguamento dello statuto sociale alle norme del Terzo Settore" con le modifiche sopra descritte e sempre per alzata di mano dei presenti. Risultato: n° 21 + 6 deleghe favorevoli – n° 0 contrari – n°0 astenuti.

Infine si procede alla votazione, in riferimento al **Punto 3** dell'ordine del giorno, sempre per alzata di mano dei soci, della proroga dell'esercizio sociale dal 30/9/2020 al 31 dicembre 2020. Risultato: n° 21 + 6 deleghe favorevoli – n° 0 contrari – n° 0 astenuti.

Non essendoci altri punti all'ordine del giorno da discutere e deliberare il presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 23.30 ringraziando ancora i presenti e il Dott. Tiziano Cericola gentilmente intervenuto a questo incontro.

Letto, confermato e sottoscritto.

il segretario

Stefano Montanari



il presidente

Pier Giorgio Gulmanelli



Faenza, 17 giugno 2020



STATUTO

dell' " UNIONE OPERAIA ESCURSIONISTI ITALIANI FAENZA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "

Indice

- Art. 1 – DENOMINAZIONE, PRINCIPI, SEDE E DURATA
- Art. 2 – SCOPI
- Art. 3 – AMMISSIONE E NUMERO DEI SOCI
- Art. 4 – DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI
- Art. 5 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
- Art. 6 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
- Art. 7 – ORGANI SOCIALI
- Art. 8 – L'ASSEMBLEA: A) COMPETENZE
- Art. 9 - L'ASSEMBLEA: B) CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI
- Art. 10 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO: A) COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO
- Art. 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO: B) COMPITI
- Art. 12 – IL PRESIDENTE
- Art. 13 – ORGANO DI CONTROLLO
- Art. 14 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
- Art. 15 – PATRIMONIO, ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO E RISORSE ECONOMICHE
- Art. 16 – ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E BILANCIO SOCIALE
- Art. 17 – LIBRI SOCIALI E CONTABILI
- Art. 18 – VOLONTARI E LAVORATORI
- Art. 19 – SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE
- Art. 20 – NORME FINALI E DI RINVIO - NORMA TRANSITORIA

ART. 1 – DENOMINAZIONE, PRINCIPI, SEDE E DURATA

1.1- E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, "Codice del Terzo Settore" (in seguito solo CTS) e del Codice Civile, un'Associazione avente la denominazione "**UNIONE OPERAIA ESCURSIONISTI ITALIANI FAENZA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**" o, in breve, "**U.O.E.I. FAENZA APS**", che prosegue l'attività svolta in Faenza fin dal 1° novembre 1912.

1.2- L'Associazione non ha scopo di lucro, ha una propria soggettività giuridica, con autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale, è apartitica e non attua discriminazioni per sesso, nazionalità, lingua, opinioni religiose o politiche, condizioni personali o sociali.

1.3- L'Associazione aderisce all'"Unione Operaia Escursionisti Italiani" e si rapporta con la sua sede nazionale e con le sue articolazioni territoriali.

1.4- L'Associazione ha sede legale nel Comune di Faenza; il trasferimento della sede legale all'interno del Comune non comporta modifica di statuto e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

1.5- L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – SCOPI

2.1- L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento a favore dei propri associati, loro familiari o, più occasionalmente, di terzi ed avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, di attività volte a raggiungere le seguenti finalità:

- a) promuovere la conoscenza dell'ambiente naturale e della cultura ecologica, per diffondere il rispetto della natura, l'educazione alla sua difesa e al buon uso delle risorse naturali;

- b) promuovere l'escursionismo, in particolare in montagna, come momento di contatto con la natura e la cultura dei luoghi, favorendo l'aggregazione e lo scambio di esperienze tra le persone;
- c) promuovere la conoscenza delle varie espressioni artistiche, della cultura, anche materiale, del folklore e ogni altra espressione della cultura popolare e delle tipicità dei vari territori;
- d) promuovere e organizzare attività, eventi e manifestazioni per indirizzare l'utilizzazione attiva del tempo libero ai fini culturali, sociali, turistici e ricreativi;
- e) promuovere attività per il raggiungimento e il mantenimento del benessere psico-fisico di carattere ludico e/o motorio;
- f) collaborare all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, con particolare riferimento agli sport legati alla montagna.

2.2- Per raggiungere le sue finalità l'Associazione intende promuovere e/o gestire, a titolo esemplificativo:

- 1) attività, anche ricreative, finalizzate a diffondere la corretta fruizione della natura, il turismo artistico e culturale in Italia e all'estero (avvalendosi anche di qualificati tour operator) per favorire l'affiatamento e l'amicizia tra i soci durante i viaggi e nei Raduni sociali, la fotografia e l'immagine, attraverso l'ideazione di appositi programmi;
- 2) la diffusione della frequentazione della montagna ed ambienti ad essa limitrofi; l'organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, naturalistiche; il tracciamento, la realizzazione, la rilevazione cartografica e la valorizzazione e manutenzione dei sentieri di montagna, anche in collaborazione con Enti Locali e altre Associazioni;

- 3) la casa di Fontana Moneta, o altre simili, per agevolare le attività escursionistiche, nonché a supporto delle attività di cui al punto precedente;
- 4) la realizzazione di programmi di uscite, viaggi e attività fra possessori di camper, roulotte e veicoli simili, con utilizzo delle strutture dedicate, quali aree attrezzate, campeggi e altre, favorendo lo scambio di informazioni ed esperienze;
- 5) attività di carattere motorio, quali camminate, corsi di ginnastica, di sci e di altre discipline, sia in strutture che all'aperto;
- 6) attività di educazione, anche ambientale, in collaborazione con le scuole, (eventualmente istituendo borse di studio) o con altri soggetti con cui attivare collaborazioni;
- 7) promozione o partecipazione a conferenze, dibattiti, mostre, eventi, incontri, competizioni e concorsi;
- 8) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente nonché alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- 9) la produzione di pubblicazioni, documenti, guide, carte escursionistiche, materiali audiovisivi; in particolare la realizzazione del periodico sociale del quale è editrice e proprietaria e la cui denominazione è stabilita dal Consiglio Direttivo, inclusa la diffusione dello stesso sul sito internet e l'uso dei social e di altre forme di comunicazione;
- 10) la cura della propria sede e altri locali di cui abbia disponibilità, anche con eventuale annesso punto di ristoro per i soci in conformità alle vigenti leggi.

2.3- Quanto l'Associazione intende svolgere ricade in uno o più dei settori delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del CTS alle seguenti lettere:

[d] attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- [e] interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- [f] interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 22/1/2004 n. 42 e successive modificazioni;
- [i] organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale svolte dall'Associazione;
- [k] organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e/o culturale.

2.4-L'Associazione può esercitare una o più delle attività diverse previste dall'art. 6 del CTS, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS; la scelta delle attività diverse da esercitare spetta al Consiglio Direttivo.

2.5- L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS, nel rispetto dei criteri e delle modalità ivi previsti.

2.6- Per il raggiungimento delle sue finalità e per l'esercizio delle attività sopra indicate l'Associazione potrà tra l'altro e in via esemplificativa:

- a) perfezionare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in diritto di proprietà o con altro diritto reale, di beni immobili;
- b) concludere accordi, affiliazioni e convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, che siano considerate utili o opportune per il raggiungimento degli scopi associativi, con enti pubblici o privati, associazioni e pro-loco;
- c) amministrare e gestire i beni ed i valori di cui sia proprietaria, locataria, comodataria o comunque posseduti;

- d) collaborare con scuole di ogni ordine e grado ed altri enti simili a carattere didattico, formativo o scientifico;
- e) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni senza scopo di lucro, pubblici o privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi ai propri;
- f) svolgere ogni altra attività mobiliare, immobiliare e finanziaria che sia di supporto al perseguimento delle finalità dell'Associazione, ivi compresa l'attività editoriale.

ART. 3 – AMMISSIONE E NUMERO DEI SOCI

3.1- Possono aderire all'Associazione le persone fisiche, le APS, gli altri tipi di Enti del Terzo Settore e gli enti privati senza scopo di lucro che condividano le finalità della stessa e che si impegnino a partecipare alle attività sociali.

3.2- Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo di 7 persone fisiche o di 3 APS stabilito dall'art. 35 del CTS.

3.3- Chi intende essere ammesso come associato deve presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- per le persone fisiche: l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica; per i minorenni la domanda dovrà essere firmata da chi esercita la potestà genitoriale;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche: l'indicazione della denominazione sociale, la sede legale, il codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

3.4- Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

3.5- La delibera di ammissione va annotata nel libro degli associati e comunicata all'interessato.

3.6- L'eventuale delibera di rigetto della domanda deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni tramite raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a provarne in modo certo la data di invio. L'interessato, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, può chiedere al Consiglio Direttivo, con gli stessi mezzi sopra indicati, che sulla domanda si pronunci l'Assemblea in occasione della sua prima convocazione utile, fermo restando il diritto di adire l'autorità giudiziaria secondo le vigenti leggi.

3.7- Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente statuto; non sono pertanto ammesse adesioni che contrastino con tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o temporanei.

3.8- I soci sono classificabili in ordinari, ordinari-familiari, giovani, onorari, benemeriti, sostenitori e fedeli:

- a) soci ordinari sono tutti coloro che corrispondono la quota annua stabilita;
- b) soci ordinari-familiari sono quelli che corrispondono la quota annuale più ridotta, perché componenti di un nucleo familiare dove è presente un socio di tipo a);
- c) soci giovani sono tutti i minori di anni tredici, che corrispondono la quota ridotta annua stabilita;
- d) soci onorari sono persone ed enti ai quali l'Associazione ritiene di offrire la tessera in riconoscimento di speciali meriti;
- e) soci benemeriti sono riconosciuti quelli che in qualsiasi modo hanno dato particolare e significativo impulso all'Associazione con la loro fattiva ed appassionata opera;

f) soci sostenitori sono tutti coloro che contribuiscono in modo tangibile a sostenere l'Associazione;

g) soci fedeli sono coloro ai quali, avendo maturato 25 anni oppure 50 anni di iscrizione continuativa alla Associazione, viene offerta l'iscrizione del corrispondente anno .

L'eventuale determinazione dei soci onorari e benemeriti è demandata alla competenza del Consiglio Direttivo, che provvederà con regolare delibera.

3.9- La partecipazione sociale non è trasmissibile a terzi in alcun modo, oneroso o gratuito, nemmeno per causa di morte, e non è rivalutabile.

ART. 4 – DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

4.1- I soci hanno diritto di:

a) frequentare la sede sociale e di partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle delibere degli organi sociali e dai programmi di attività;

b) partecipare ai raduni nazionali e a tutte le manifestazioni dell'U.O.E.I.;

c) fregiarsi del distintivo sociale;

d) ricevere il periodico sociale e consultare il sito web;

e) elettorato attivo e, per i soli soci maggiorenni, passivo per gli organi direttivi dell'Associazione;

f) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;

g) formulare proposte al Consiglio Direttivo nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;

h) votare nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti;

i) prendere visione dei bilanci e dei libri sociali.

4.2- I soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali;
- b) mantenere sempre un comportamento corretto e in buona fede e di convivenza civile nei confronti dell'Associazione, dei soci e dei terzi;
- c) versare la quota annuale deliberata dagli organi sociali;
- d) prestare, per quanto loro possibile, attività di volontariato tramite l'Associazione.

4.3- L'attività prestata dai soci a favore dell'Associazione è svolta a titolo volontario e gratuito.

4.4- Il socio che partecipa alle attività dell'Associazione o ne utilizza strutture e attrezzature, lo fa responsabilmente, utilizzando diligenza e non esponendo se stesso e gli altri a rischi.

ART. 5 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

5.1- La qualifica di socio si perde per: a) morte, b) recesso, c) decadenza, d) esclusione, e) scioglimento o estinzione.

5.2 -Il socio può recedere in ogni momento, senza obbligo di motivazione, dandone comunicazione al Presidente, senza vincoli particolari di forma o di preavviso. Salvo diverso accordo scritto, il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio in corso.

5.3- L'ammissione di nuovo socio, ed il relativo versamento della quota associativa, può avvenire in qualunque momento dell'anno. Per il rinnovo, il pagamento della quota sociale annuale (o delle altre quote deliberate per i vari settori o servizi goduti dai soci) deve essere effettuato entro il primo quadrimestre dell'anno cui essa è riferita; decorso tale termine, di diritto il socio si intende moroso. Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti i soci morosi, a meno che prima dell'adozione della delibera consiliare approvante la

decadenza, il socio non provveda alla regolarizzazione dell'insoluto. Con la decadenza, il soggetto moroso perde tutti i diritti di socio.

5.4- Il Consiglio Direttivo può escludere i soci che:

- a) non osservano le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali;
- b) tra i soci o pubblicamente esprimano opinioni o tengano comportamenti che gettino discredito sull'Associazione;
- c) in qualunque modo danneggiano moralmente o materialmente l'Associazione o fomentino dissidi tra i soci.

5.5- Prima di procedere all'esclusione, al socio va inviata una comunicazione, tramite raccomandata a.r. o con messaggio di posta elettronica certificata, contenente gli addebiti, consentendo facoltà di replica. L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio dell'atto di esclusione, che deve avvenire con raccomandata a.r. o con messaggio di posta elettronica certificata; entro tale termine il socio può proporre reclamo al Collegio dei Probiviri, con temporanea sospensione dell'efficacia dell'esclusione.

5.6- I soggetti diversi dalle persone fisiche perdono la qualifica di socio all'atto del loro scioglimento o estinzione, con delibera di accertamento da parte del Consiglio Direttivo.

5.7- I soci receduti, decaduti, esclusi, sciolti o estinti e gli eredi del socio defunto non hanno diritto al rimborso delle quote versate, né possono avanzare alcun diritto sul patrimonio sociale.

ART. 6 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

6.1- Salvo il caso di esclusione, nei confronti del socio colpevole di mancanze a quanto prescritto dal presente statuto, il Consiglio Direttivo può comminare, in un primo tempo,

ammonizione verbale, seguita, in caso di recidività, dal richiamo con lettera raccomandata e ciò in relazione alla gravità del suo operato. Nei confronti di tale socio il Consiglio può richiedere l'espressione del Collegio dei Probiviri di cui all'art. 14 e/o promuovere l'espressione dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 8.1 e).

ART. 7 – ORGANI SOCIALI

7.1- Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, se istituito dall'Assemblea dei soci;
- e) il Collegio dei Probiviri.

7.2- Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate; possono essere retribuiti i membri dell'Organo di Controllo, nel caso non siano soci dell'Associazione e siano in possesso delle qualifiche professionali specifiche.

ART. 8 – L'ASSEMBLEA: A) COMPETENZE

8.1- L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote sociali e si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, con le seguenti competenze:

- a) nomina e revoca con voto segreto i componenti del Consiglio Direttivo e, se istituiti, degli organi d) ed e) del precedente articolo;
- b) nomina e revoca, quando obbligatorio – ovvero al superamento dei limiti indicati nel successivo art. 13.1 -, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se richiesto dal Consiglio Direttivo;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- h) delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno su iniziativa del Consiglio Direttivo o dietro richiesta motivata firmata da almeno un decimo dei soci.

8.2- L'Assemblea può essere convocata in ogni momento in via straordinaria allo scopo di deliberare:

- a) sulle modificazioni dello statuto;
- b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

ART. 9 – L'ASSEMBLEA: B) CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI

9.1- L'Assemblea è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, con avviso pubblicato all'albo sociale o sul periodico sociale, oppure con lettera, o fax, o telegramma, o messaggio di posta elettronica o messaggio telefonico indirizzato a tutti i soci all'indirizzo o recapito risultante dal libro soci, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne sia fatta richiesta scritta da parte dell'Organo di Controllo, dal Collegio dei Probiviri o da almeno un decimo dei soci, con l'indicazione dell'ordine del giorno.

9.2- L'avviso deve portare l'indicazione del giorno, luogo ed ora della prima e della eventuale seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare; l'Assemblea in

seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima e deve tenersi entro trenta giorni dalla prima convocazione.

9.3- L'Assemblea si riunisce, di regola, presso la sede sociale o, su deliberazione del Consiglio Direttivo, in altra sede più idonea indicata nella convocazione, purché facilmente accessibile dalla generalità dei soci.

9.4- L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli stessi; in ogni caso le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

9.5- L'Assemblea straordinaria per la modifica dello statuto è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di 100 (cento) soci o un decimo (1/10) dei soci e, in seconda convocazione, con la presenza di 40 (quaranta) soci o un venticinquesimo (1/25) dei soci: in entrambi i casi la delibera è adottata a maggioranza semplice dei presenti.

9.6- Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti.

9.7- Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, che non sia un membro del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo; ogni socio non può avere più di due deleghe scritte ed esse sono trattenute agli atti dell'Associazione.

9.8- Le votazioni si fanno, di regola e salva contraria deliberazione dell'Assemblea stessa, per alzata di mano, salva l'elezione delle cariche sociali che avverrà con schede segrete.

9.9- L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un socio eletto dall'Assemblea stessa, che provvederà a nominare un segretario e, all'occorrenza, uno o più scrutatori; in caso di elezioni, completate le operazioni, gli scrutatori sottoscrivono apposito documento con l'esito delle stesse e lo trasmettono al Presidente dell'Assemblea.

9.10- Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e trascritto nell'apposito libro.

9.11- Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti, astenuti o dissenzienti.

9.12- L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale, che saranno predisposte dal Consiglio Direttivo nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riunioni mediante strumenti di telecomunicazione, per assicurare il metodo collegiale e la parità di trattamento dei soci.

ART. 10 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO: A) COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO

10.1- Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri eletti dall'Assemblea ordinaria, in numero dispari non inferiore a cinque e non superiore a undici, eletti tra i soci propri o degli enti associati, che siano maggiorenni ed iscritti da almeno tre mesi; dura in carica 3 (tre) anni.

10.2- Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente, un primo ed eventualmente un secondo Vice-Presidente, un Segretario e un Tesoriere e può inoltre attribuire ulteriori deleghe ai propri membri, indicandone le funzioni e la durata; il Consiglio Direttivo può, in ogni tempo, revocare o modificare le cariche e le deleghe attribuite ai suoi membri.

10.3- Il Consiglio istituisce Settori e Gruppi nei quali si articola l'attività sociale, ne designa il Responsabile o il Referente e vigila sulla loro gestione; essi comunicano al Consiglio Direttivo eventuali collaboratori con gli incarichi assegnati. Responsabili e Referenti al vertice di Settore o Gruppo, non aventi la qualifica di Consigliere, possono partecipare

senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo in cui si trattano argomenti relativi al proprio ambito.

10.4- Mancando durante l'esercizio uno o più consiglieri il Consiglio Direttivo provvederà a cooptare i primi dei non eletti o, in mancanza, altri soci, con ratifica da parte della prima Assemblea utile e che rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo. In caso di mancanza di oltre la metà del Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea occorre convocare, entro trenta giorni, l'Assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo.

10.5- Ai membri del Consiglio Direttivo è applicabile l'art. 2382 C.C. per le cause di ineleggibilità e di decadenza.

10.6- L'Assemblea ordinaria dei soci può prevedere con apposito regolamento che i membri del Consiglio Direttivo siano in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza e può anche fare riferimento a quanto previsto in materia dai codici di comportamento adottati dalla rete associativa a cui l'Associazione aderisce.

10.7- Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesto da almeno 2 consiglieri. La convocazione deve avvenire con lettera, fax, telegramma, messaggio di posta elettronica o messaggio telefonico con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni; in caso di necessità ed urgenza è ammessa la convocazione con un preavviso ridotto a 1 (uno) giorno. Il Consiglio Direttivo si riunisce, di regola, presso la sede sociale, o presso altra sede idonea scelta dal Presidente, purché agevolmente accessibile da parte dei consiglieri.

10.8- Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal primo o (se designato) dal secondo Vice-Presidente o, in loro assenza, dal membro più anziano di età; le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza

dei membri in carica.

10.9- Le delibere sono assunte a maggioranza semplice, con voto palese, normalmente espresso per alzata di mano; in caso di parità di voti la proposta si intende respinta; di ogni seduta verrà redatto il verbale contenente in sintesi l'andamento della seduta nonché le deliberazioni assunte, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nell'apposito libro, ovvero inserito nell'apposita raccolta in ordine cronologico.

10.10- I membri del Consiglio Direttivo possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso qualora non siano presenti per tre riunioni consecutive durante il medesimo anno sociale, salvo giustificato motivo.

ART. 11 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO: B) COMPITI

11.1- Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'Associazione e può deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che il presente statuto non riserva all'Assemblea.

11.2- In particolare spetta al Consiglio Direttivo deliberare:

- a) sull'attuazione dei programmi dell'attività sociale, secondo gli indirizzi formulati dall'Assemblea e le proposte avanzate dai Responsabili e Referenti dei Settori e Gruppi;
- b) sull'ammissione, sul recesso, sulla decadenza e sull'esclusione dei soci;
- c) sulla scelta delle attività diverse da svolgere ai sensi dell'art. 6 del CTS;
- d) sull'impiego dei fondi sociali, sull'accensione o estinzione di debiti di ogni tipo e durata e su ogni altra operazione finanziaria attiva o passiva;
- e) sulla compromissione in arbitri e sulle vertenze giudiziarie;
- f) sulla tenuta dei libri sociali, dei libri contabili e sulla redazione del bilancio da presentare all'Assemblea dei soci;

g) sulla nomina dei delegati che rappresentano l'Associazione all'Assemblea convocata dalla rete associativa nazionale di cui all'art. 1.3 del presente Statuto;

h) su qualsiasi altro argomento riguardante l'Associazione che venga proposto dal Presidente o da un consigliere.

11.3- Ai conflitti di interesse dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2475-ter del C.C.

11.4- Il Consiglio può avvalersi di commissioni di lavoro e dell'attività, gratuita o retribuita, di esperti, in grado di contribuire alla progettazione e alla realizzazione delle attività sociali.

ART. 12 – IL PRESIDENTE

12.1- Il Presidente ha la firma e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; nei casi di necessità o urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.

12.2- Il primo o (se designato) il secondo Vice-Presidente svolgono le funzioni del Presidente in caso di sua prolungata assenza o impedimento accertato dal Consiglio Direttivo.

12.3- In caso di morte, dimissioni o recesso del Presidente, il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del nuovo Presidente e, nel frattempo, spetta al primo o (se designato) al secondo Vice-Presidente o, in caso di loro inerzia, al consigliere più anziano di età, convocare e presiedere il Consiglio Direttivo fino alla nomina del nuovo Presidente.

12.4- Il Presidente cura, direttamente o tramite delegati, l'aggiornamento dell'albo sociale presente in sede, per pubblicizzare comunicazioni, iniziative ed eventi.

ARTICOLO 13 - ORGANO DI CONTROLLO

13.1- L'Assemblea ordinaria elegge l'Organo di Controllo, in via facoltativa se lo reputa opportuno o in via obbligatoria al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 del CTS; esso dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

13.2- L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale. L'eventuale Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti; l'Assemblea nomina il Presidente. L'unico membro o, in caso di organo collegiale, almeno uno dei membri effettivi e uno dei membri supplenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del C.C.

13.3- Per le cause di ineleggibilità ed incompatibilità si applica l'art. 2399 del C.C.

13.4- L'Organo di Controllo assolve ai compiti previsti dall'art. 30 del CTS e, in quanto applicabili, quelli previsti dagli artt. 2403 e seguenti del C.C.

13.5- Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del CTS l'Assemblea ordinaria può assegnare all'Organo di Controllo la revisione legale dei conti; in tal caso l'unico membro o tutti i membri effettivi e supplenti devono essere iscritti nell'apposito registro.

13.6- I membri dell'Organo di Controllo che, senza giustificato motivo, non assistono alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo, decadono dall'ufficio.

ART. 14 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

14.1- Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea ed è composto da tre soci iscritti all'Associazione da almeno un anno; il Presidente sarà il componente che avrà ottenuto più voti dall'Assemblea; in caso di dimissioni di un componente, subentra il primo dei non eletti oppure provvederà la prima Assemblea utile.

14.2- Al Collegio dei Probiviri deve essere deferita la decisione di ogni controversia che possa insorgere fra i soci e l'Associazione o tra gli organi dell'Associazione in relazione

all'interpretazione ed esecuzione dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

14.3- Il Collegio giudicherà quale amichevole compositore, senza formalità di procedura, entro 90 giorni dall'avvio del procedimento. La decisione presa dal Collegio deve essere motivata e verrà comunicata alle parti a cura del Consiglio Direttivo, entro 15 giorni, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata.

14.4- La decisione del Collegio dei Probiviri non è impugnabile, se non nei casi previsti dalla legge.

14.5- Il Collegio, se del caso, può assumere i seguenti provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci:

- a) il richiamo scritto;
- b) la sospensione fino a sei mesi di ogni diritto sociale; per i componenti il Consiglio Direttivo e l'Organo di Controllo la sospensione superiore a tre mesi ha come effetto la decadenza immediata dalle cariche sociali;
- c) proporre al Consiglio Direttivo l'esclusione del socio.

ART. 15 – PATRIMONIO, ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO E RISORSE ECONOMICHE

15.1- Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e beni è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

15.2- Ai fini di cui al comma precedente è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a soci, lavoratori e collaboratori,

amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

15.3- L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse previste dal CTS e dalle altre norme vigenti, quali a titolo esemplificativo: quote e contributi associativi, contributi pubblici e privati, erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e finanziarie, attività di raccolta fondi, rimborsi derivanti da convenzioni con amministrazioni pubbliche, contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti, entrate derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS, entrate da raccolte fondi, entrate derivanti dallo svolgimento delle attività previste dall'art. 85 del CTS, ogni altra entrata prevista o consentita dal CTS, dal C.C. e dalle altre norme vigenti.

ART. 16 – ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E BILANCIO SOCIALE

16.1- L'esercizio sociale inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre.

16.2- Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS.

16.3- Qualora le entrate dell'Associazione siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, comma 2, del CTS, è facoltà dell'Associazione redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa; in tal caso l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS con una annotazione in calce al rendiconto stesso.

16.4- L'Associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'esercizio.

16.5- Il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio; esso verrà depositato in copia presso la sede durante i dieci giorni che precedono l'Assemblea, per consentire ai soci di prenderne visione.

16.6- Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini e con le modalità previste dall'art. 48 del CTS.

16.7- Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del CTS il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio sociale secondo i criteri ivi previsti e depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 17 – LIBRI SOCIALI E CONTABILI

17.1- L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) libro degli associati;
- b) libro ovvero raccolta dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
- c) libro ovvero raccolta dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) registro dei volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale;
- e) libro, ovvero raccolta dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, se istituito;
- f) i libri contabili previsti dalla legge.

17.2- I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, tranne il libro sub e) che è tenuto a cura dell'Organo di Controllo.

17.3- I soci hanno diritto di esaminare i libri contabili e sociali e di estrarne copia a loro spese con modalità atte a contemperare l'effettività del loro diritto di accesso con la tutela della riservatezza dei dati e documenti; l'Assemblea ordinaria può disciplinare tale diritto di accesso con proprio regolamento.

ART. 18 – VOLONTARI E LAVORATORI

18.1- L'Associazione opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

18.2- L'attività del volontario è resa a titolo gratuito per cui non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite con apposita delibera del Consiglio Direttivo avente carattere generale, con esclusione di rimborsi spese di tipo forfettario.

18.3- La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

18.4- L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

18.5- L'Associazione tiene il registro dei volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale ai sensi dell'art. 17 del CTS.

18.6- L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al limite previsto dall'art. 36 del CTS.

18.7- In presenza di lavoratori dipendenti l'Associazione si conforma a quanto previsto dall'art. 16 del CTS.

ART. 19 – SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

19.1- In caso di scioglimento per qualunque causa l'Assemblea straordinaria designerà uno o più liquidatori, soci o non soci, determinandone i poteri. In caso di totale assenza di patrimonio l'Assemblea straordinaria può deliberare l'estinzione immediata dell'Associazione senza previa messa in liquidazione.

19.2- Estinte le passività, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni di promozione sociale o ad altri enti del terzo settore indicati dall'Assemblea.

ART. 20 – NORME FINALI E DI RINVIO – NORMA TRANSITORIA

20.1- Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e delle altre norme vigenti.

20.2- Eventuali variazioni o integrazioni al CTS disposte dalla legge o da norme attuative, potranno essere tempestivamente recepite dal Consiglio Direttivo, che ne darà informazione alla prima Assemblea ordinaria.

20.3- Il presente Statuto, adeguato alle norme del CTS, entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea straordinaria. Dopo la sua registrazione all'Agenzia delle entrate, è portato a conoscenza dei soci con la pubblicazione nell'albo sociale dell'Associazione e nel suo sito web.

20.4- Non essendo variata la durata degli organi sociali, i loro attuali componenti rimangono in carica fino alla scadenza naturale, oltre alla proroga di 4 mesi successivi al

termine dell'esercizio 2021 per tenere conto della nuova definizione delle date di inizio e di fine dell'esercizio sociale di cui all'art.16.

Ai sensi dell'art. 20.3, il presente Statuto è in vigore dal 17/06/ 2020

AGENZIA DELLE ATTIVITÀ
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI FAENZA

Registrato il 9/7/2020 al n. 808
Garis 3 per Euro 200,00

OC

